

5702/99

LIMITE

PUBLIC 1

TRASPARENZA LEGISLATIVA
DICHIARAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO
DICEMBRE 1998

Il presente documento contiene in allegato una sintesi degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel dicembre 1998 corredata delle dichiarazioni a verbale che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

Va notato che fanno fede solo i verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi. Gli estratti dei verbali in questione sono accessibili al pubblico, così come le dichiarazioni iscritte a verbale, conformemente al codice di condotta del 2 ottobre 1995.

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - DICEMBRE 1998 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
2149° Consiglio "Mercato interno" del 7 dicembre 98 Regolamento del Consiglio sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto di merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 2151° Consiglio "Agricoltura" - 14 dicembre 98 Direttiva del Consiglio recante modifica, tra l'altro per quanto riguarda le ispezioni sul campo o non ufficiali delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole	13116/98 + COR 1 (d) + COR 2 (s) PE-CONS 3627/98 12946/98 + COR 1 (s) + COR 2 (d,i,nl,en,dk,gr,es,p,fi,s) + REV 1 (f)	271/98	

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - DICEMBRE 1998 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
- a) Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali e della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali b) Decisione del Consiglio relativa ad un sistema comunitario di tasse nel settore dell'alimentazione degli animali Regolamento (CE) n. 45/98 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale Direttiva 68/414/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi Programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia (1998-2002) e misure connesse a) decisione del Consiglio che adotta un programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia (1998-2002) e misure connesse - decisione di base b) decisione del Consiglio che adotta un programma pluriennale di studio, di analisi, di previsione e di altre attività collegate nel settore dell'energia (1998-2002) - programma ETAP	13663/98 13664/98 13048/98 + COR 1 13083/98 + COR 1 (s) + COR 2 (d) 13055/98 + COR 1 (s) 13056/98 + COR 1 (s)	272/98 273/98, 274/98, 275/98, 276/98, 277/98 278/98, 279/98, 280/98, 281/98, 282/98 283/98, 284/98	I Astensione F Astensione

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - DICEMBRE 1998 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
c) Decisione del Consiglio che adotta un programma pluriennale per promuovere la cooperazione internazionale nel settore dell'energia (1998-2002) - programma SYNERGY d) Decisione del Consiglio che adotta un programma pluriennale di azioni tecnologiche per la promozione dell'utilizzazione pulita ed efficiente dei combustibili solidi (1998-2002) - programma CARNOT e) Decisione del Consiglio che adotta un programma pluriennale (1998-2002) di azioni nel settore nucleare, relative alla sicurezza del trasporto di materiali radioattivi, nonché al controllo di sicurezza ed alla cooperazione industriale volta a promuovere determinati aspetti della sicurezza degli impianti nucleari nei paesi partecipanti attualmente al programma TACIS - programma SURE Regolamento (CE) n. 297/95 concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/116/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, relativamente all'immissione in commercio in Austria, Finlandia e Svezia di concimi contenenti cadmio	13057/98 + COR 1 (s) + COR 2 (f) + COR 3 (d) 13058/98 + COR 1 (f) + COR 2 (s) 13059/98 + REV 1 (s) 12834/98 PE-CONS 3630/98	285/98 286/98 287/98, 288/98 289/98, 290/98, 291/98 292/98	D Astensione

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - DICEMBRE 1998 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
Decisione del Consiglio relativa all'approvazione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, dei risultati dei negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio sui servizi finanziari Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 94/4/CE e che proroga le misure temporanee di deroga applicabili all'Austria e alla Germania Regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 355/94 e che proroga le misure temporanee di deroga applicabili alla Germania e all'Austria Direttiva del Consiglio che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole Direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina	10937/98 12728/98 12868/98 13436/98 + COR 1 (nl) + COR 2 (es) 13509/98	293/98 294/98, 295/98, 296/98, 297/98, 298/98, 299/98, 300/98, 301/98, 302/98, 303/98, 304/98, 305/98, 306/98, 307/98 308/98	DK Contro

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - DICEMBRE 1998 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
2151° Consiglio "Agricoltura" - 15 dicembre 98 - Regolamento del Consiglio che istituisce il regime agromonetario dell'euro - Regolamento del Consiglio relativo alle misure transitorie applicabili nella politica agricola comune in considerazione dell'introduzione dell'euro 2152° Consiglio "Pesca" - 17 dicembre 98 - Regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di pesca 1999, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione industriale di prodotti del codice NC 1604 - Regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna 1999, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92 - Regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna 1999, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A, D e E del regolamento (CEE) n. 3759/92 Decisione del Consiglio relativa ad una misura specifica per promuovere la riconversione di alcune attività di pesca e recante modifica della decisione 97/292/CE del Consiglio del 28 aprile 1997	13634/98 + REV 1 (s) 13635/1/98 REV 1 13498/98 13499/98 13500/98 12501/98 + COR 1 (d,i,nl,en,dk,gr,es,p,s,fi)	309/98, 310/98, 311/98 312/98 313/98, 314/98	I Contraria I Contraria

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - DICEMBRE 1998 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
Regolamento del Consiglio relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa	14160/98 + COR 1 REV 1 (s)	315/98, 316/98, 317/98, 318/98, 319/98	
Decisione del Consiglio che modifica la decisione 97/534/CE della Commissione sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili	14232/98		P astensione
Regolamento del Consiglio che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, in ordine alla revoca dell'autorizzazione di taluni antibiotici	14191/98	320/98, 321/98, 322/98, 323/98, 324/98	B, E, P astensione
Regolamento (CEE) n. 2990/82 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale	13949/98	325/98	NL contraria
Regolamenti del Consiglio			
- regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 822/87	13975/98 + REV 1 (fi)		
- regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve	13974/98		

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - DICEMBRE 1998 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
Regolamento del Consiglio che sostituisce l'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti industriali e agricoli	13554/98		
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali	13552/98 + COR 1 (fi)		
2152° Consiglio "Pesca" - 18 dicembre 98			
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca	13043/98 + COR 1 (es)	326/98, 327/98, 328/98, 329/98, 330/98, 331/98, 332/98, 333/98, 334/98, 335/98	
Regolamento del Consiglio che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale	13235/98	336/98, 337/98, 338/98, 339/98, 340/98, 341/98, 342/98, 343/98, 344/98 345/98	I astensione
Regolamento del Consiglio che stabilisce, per alcuni stock di specie ittiche altamente migratorie, il totale ammissibile di catture per il 1999, la loro ripartizione sotto forma di contingenti tra gli Stati membri e talune condizioni per la pesca di questi stock	13602/98		I contraria GR astensione

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - DICEMBRE 1998 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
Regolamento del Consiglio che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1999, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen	13237/98		
Regolamento del Consiglio che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1999, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle Faeröer	13239/98	346/98, 347/98	
Regolamento del Consiglio che ripartisce, per il 1999, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia	13240/98	346/98, 347/98	
Regolamento del Consiglio che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1999, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque dell'Islanda	13241/98	346/98, 347/98, 348/98, 349/98	
Regolamento del Consiglio che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1999, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque dell'Estonia	13243/98	346/98, 347/98, 350/98	
Regolamento del Consiglio che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1999, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Lettonia	13245/98	346/98, 347/98	
Regolamento del Consiglio che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1999, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Lituania	13247/98	346/98, 347/98	

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - DICEMBRE 1998 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
Regolamento del Consiglio che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1999, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Polonia	13249/98		
Regolamento del Consiglio che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1999, i contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona della Federazione russa	13251/98		
Regolamento del Consiglio che stabilisce per il 1999 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale	13252/98	351/98	
Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 1999, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale	13253/98		
2153° Consiglio "Ambiente" del 21 dicembre 98			
Decisione del Consiglio relativa all'approvazione, a nome della Comunità, della modifica agli allegati II e III della convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata in occasione della diciassettesima riunione del comitato permanente della convenzione	13535/98	352/98	

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - DICEMBRE 1998 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
Regolamenti (CE) del Consiglio a) regolamento recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti della pesca (1999) b) regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 730/98 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa per l'istituzione di una stretta cooperazione tra l'Osservatorio e il Consiglio d'Europa ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia Decisione del Consiglio relativa alla promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato	14055/98 14056/98 + COR 1 (fi) PE-CONS 3634/98 PE-CONS 3629/98 13649/98 13803/98 + COR 1	353/98	B, F, E contrarie NL contraria

DICHIARAZIONE 271/98

Dichiarazione del Consiglio sull'articolo 2

"Il Consiglio prende atto che in Danimarca gli ordinamenti in materia di diritto del lavoro contemplano un tribunale del lavoro danese".

DICHIARAZIONE 272/98

Dichiarazione della Commissione

Direttiva di cui alla lettera a)

"La Commissione deplora che il Consiglio abbia deciso di ricorrere ad una procedura di comitato del tipo IIIb, tenuto conto della natura delle misure da sottoporre al comitato, le quali, del resto, non hanno alcun impatto diretto sulla sanità pubblica. Ritiene che, in tale contesto, sarebbe stata più appropriata la procedura di comitato del tipo IIIa da essa proposta."

DICHIARAZIONE 273/98

"I governi del Regno Unito e della Danimarca riaffermano l'assoluta priorità del loro impegno politico per la sicurezza energetica dell'Unione europea nel suo complesso. Essi confermano che in caso di crisi con conseguente penuria di petrolio nell'Unione europea, i rispettivi governi, tenendo conto dei loro obblighi internazionali, dimostreranno solidarietà verso i partner europei. Ciò può comportare azioni volte ad aumentare la produzione di petrolio, ricorrendo alla capacità non utilizzata e/o riducendo la domanda di petrolio nei rispettivi paesi."

DICHIARAZIONE 274/98

"Il Consiglio e la Commissione si compiacciono con gli Stati membri che hanno un'importante produzione di petrolio per il loro impegno politico riguardante la sicurezza energetica dell'Unione europea nel suo complesso."

DICHIARAZIONE 275/98

"La Commissione dichiara che, nella relazione periodica di cui all'articolo 5 della presente direttiva, valuterà l'evoluzione della struttura produzione/consumo di petrolio nella Comunità in relazione alla percentuale di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 68/414/CEE e presenterà, se del caso, una proposta per la revisione di detta percentuale."

DICHIARAZIONE 276/98

"In relazione all'articolo 1, punto 3 della presente direttiva, che modifica la direttiva 68/414, il Consiglio e la Commissione confermano che la situazione giuridica concernente il calcolo del consumo interno non è modificata rispetto alla direttiva 68/414, il che significa che i bunkeraggi per l'aviazione internazionale sono inclusi nel calcolo del consumo interno.

Il Consiglio e la Commissione dichiarano che, nella prima relazione che sarà presentata ai sensi dell'articolo 5, la Commissione esaminerà la questione dei carburanti per l'aviazione nell'ambito delle scorte obbligatorie in relazione agli sviluppi dei mercati petroliferi nazionali e internazionali e al livello di sicurezza degli approvvigionamenti auspicato nella Comunità."

DICHIARAZIONE 277/98

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che, nel riepilogo statistico, le scorte di jet fuel di tipo kerosene sono indicate separatamente nella categoria II. Questa procedura statistica non imporrà obblighi supplementari in relazione alla detenzione delle scorte diversi da quelli che si applicano attualmente ai prodotti della categoria II."

a) **Per quanto concerne la decisione di base:**

DICHIARAZIONE 278/98

1. "Il Consiglio e la Commissione dichiarano che la procedura di adozione in due fasi del programma quadro nel settore dell'energia non comporta la suddivisione del contenuto del programma pluriennale. Il rinvio dell'adozione di due parti del programma - SAVE e ALTENER - è dovuto solamente a motivi procedurali. Pertanto, il Consiglio e la Commissione sottolineano nuovamente l'importanza dell'unità di contenuto della decisione di base e di tutti i programmi specifici."

DICHIARAZIONE 279/98

2. "Il Consiglio e la Commissione dichiarano che il comitato unico istituito nel programma quadro deve operare in modo elastico tenendo conto della natura di ciascun programma specifico. Inoltre nelle fasi iniziali esso si avvale dell'esperienza acquisita nei comitati previsti per i precedenti programmi nel settore energetico."

DICHIARAZIONE 280/98

3. "Il Consiglio e la Commissione dichiarano che gli importi finanziari per il programma quadro nel settore dell'energia non pregiudicano la futura ripartizione delle spese tra le diverse categorie delle prospettive finanziarie al momento della revisione di queste ultime."

DICHIARAZIONE 281/98

4. "La Commissione rileva che, ai termini della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, gli atti legislativi riguardanti programmi pluriennali non soggetti a codecisione non includono un importo di riferimento finanziario. Poiché la proposta della Commissione concernente un programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia (1998-2002) non prevede l'iscrizione di un riferimento finanziario, questo è di esclusiva responsabilità del Consiglio e lascia impregiudicate le competenze dell'autorità di bilancio."

DICHIARAZIONE 282/98

5. "La Francia ha proposto di stabilizzare il volume della spesa nel quadro delle prossime prospettive finanziarie 2000-2006. Questa impostazione include segnatamente la rubrica n. 3. Pertanto, tenuto conto delle priorità da fissare nell'ambito di tale rubrica, la Francia ha preso posizione per un importo massimo di 160 milioni di ecu nei negoziati in seno al Consiglio per il prossimo programma quadro per l'energia (1998-2002). Tuttavia, per consentire al Consiglio di raggiungere un consenso sull'importo di 170 milioni di ecu, la Francia non si è opposta a tale consenso e si è pertanto astenuta, mantenendo tuttavia la sua posizione di fondo sul controllo della spesa e dunque l'obiettivo di stabilizzare il volume della spesa. Se le procedure legislative porteranno il Parlamento europeo e il Consiglio a superare le dotazioni previste per SAVE e ALTENER, resta necessariamente inteso che tutte le decisioni specifiche dovranno restare coerenti con la decisione di base del Consiglio sul programma quadro pluriennale."

b) Per quanto concerne il programma ETAP:

DICHIARAZIONE 283/98

6. "Il Consiglio e la Commissione dichiarano che, data la specificità del programma ETAP, le misure indicate all'articolo 3 possono essere messe in atto solo in stretta collaborazione con gli Stati membri".

DICHIARAZIONE 284/98

7. "La Commissione rileva che, ai termini della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, gli atti legislativi riguardanti programmi pluriennali non soggetti a codecisione non includono un importo di riferimento finanziario. Poiché la proposta della Commissione concernente un programma pluriennale di studio, di analisi, di previsione e di altre attività collegate nel settore dell'energia (1998-2002) non prevede l'iscrizione di un riferimento finanziario, questo è di esclusiva responsabilità del Consiglio e lascia impregiudicate le competenze dell'autorità di bilancio."

c) **Per quanto concerne il programma SYNERGY:**

DICHIARAZIONE 285/98

8. "La Commissione rileva che, ai termini della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, gli atti legislativi riguardanti programmi pluriennali non soggetti a codecisione non includono un importo di riferimento finanziario. Poiché la proposta della Commissione concernente un programma pluriennale per promuovere la cooperazione internazionale nel settore dell'energia (1998-2002) non prevede l'iscrizione di un riferimento finanziario, questo è di esclusiva responsabilità del Consiglio e lascia impregiudicate le competenze dell'autorità di bilancio."

d) **Per quanto concerne il programma CARNOT:**

DICHIARAZIONE 286/98

9. "La Commissione rileva che, ai termini della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, gli atti legislativi riguardanti programmi pluriennali non soggetti a codecisione non includono un importo di riferimento finanziario. Poiché la proposta della Commissione concernente un programma pluriennale di azioni tecnologiche per la promozione dell'utilizzazione pulita ed efficiente dei combustibili solidi (1998-2002) non prevede l'iscrizione di un riferimento finanziario, questo è di esclusiva responsabilità del Consiglio e lascia impregiudicate le competenze dell'autorità di bilancio."

e) **Per quanto concerne il programma SURE:**

DICHIARAZIONE 287/98

10. "La Commissione rileva che, ai termini della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, gli atti legislativi riguardanti programmi pluriennali non soggetti a codecisione non includono un importo di riferimento finanziario. Poiché la proposta della Commissione concernente, nel settore nucleare, un programma pluriennale (1998-2002) di attività relative alla sicurezza del trasporto del materiale radioattivo, nonché al controllo di sicurezza ed alla cooperazione industriale volta a promuovere determinati aspetti della sicurezza degli impianti nucleari nei paesi partecipanti attualmente al programma TACIS non prevede l'iscrizione di un riferimento finanziario, questo è di esclusiva responsabilità del Consiglio e lascia impregiudicate le competenze dell'autorità di bilancio."

DICHIARAZIONE 288/98

11. "La Commissione prende atto del parere formulato dal Bundesrat tedesco nelle sue decisioni del 16 ottobre 1998 (735/98) e del 10 luglio 1998 (395/98) e presentato dalle autorità tedesche. Nell'attuazione del programma SURE e nell'individuazione delle necessarie misure d'armonizzazione, la Commissione terrà conto in special modo del punto 10 della decisione di luglio del Bundesrat in materia di armonizzazione."

DICHIARAZIONE 289/98

Articolo 9

"La Commissione dichiara che le disposizioni di cui all'articolo 9 potrebbero altresì essere applicate per favorire l'immissione sul mercato di medicinali innovativi da parte delle PMI."

DICHIARAZIONE 290/98

"Il Consiglio e la Commissione convengono che i diritti e, in particolare, i nuovi tipi di diritti introdotti dal presente regolamento saranno oggetto di riesame entro un termine di tre anni."

DICHIARAZIONE 291/98

"La Commissione dichiara che, conformemente all'articolo 57 del regolamento (CEE) n. 2309/93 il funzionamento dell'Agenzia deve essere assicurato, da un lato, dai diritti pagati dalle imprese e, dall'altro, da un sussidio a carico del bilancio comunitario; tali contributi dovrebbero in seguito essere suddivisi in modo equilibrato secondo una chiave di ripartizione di 3/4 - 1/4".

DICHIARAZIONE 292/98

"La Commissione ribadisce di avere la ferma intenzione d'inventariare a livello dell'UE i rischi importanti che potrebbe presentare per la salute e l'ambiente la presenza di cadmio nei concimi e, se lo si riterrà necessario, avanzare entro il 31 dicembre 2001 proposte adeguate per gestire detti rischi così da garantire un alto livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Al riguardo la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e gli ambienti interessati, ha predisposto un programma di studi sui problemi che comporta a livello dell'UE la presenza di cadmio nei concimi. Si adopererà con tutta l'energia necessaria per far progredire questo programma, i cui risultati devono essere disponibili per la fine del 2000. I risultati saranno presentati al Comitato scientifico sulla tossicologia, l'ecotossicologia e l'ambiente, che ne valuterà la validità scientifica.

La Commissione vorrebbe invitare gli Stati membri e gli ambienti interessati a sostenere l'attuazione di questo programma e a parteciparvi.

Grazie alle proprie iniziative e al sostegno attivo di tutte le parti interessate la Commissione intende trarre entro i termini stabiliti una conclusione sui rischi che comporta a livello dell'UE la presenza di cadmio nei concimi e, se lo si giudicherà necessario, avanzerà proposte adeguate entro il 31 dicembre 2001".

DICHIARAZIONE 293/98

DICHIARAZIONE DELLE DELEGAZIONI TEDESCA E AUSTRIACA

"Le delegazioni tedesca e austriaca esprimono il loro accordo sulla decisione del Consiglio per l'approvazione del quinto protocollo del GATS solo nell'ottica dell'adesione al protocollo entro il termine previsto del 29 gennaio 1999, sebbene gli allegati della decisione non siano disponibili in lingua tedesca. Le delegazioni tedesca e austriaca riaffermano la tesi giuridica secondo cui il regolamento n. 1 del Consiglio del 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea si applica per l'approvazione da parte della Comunità anche quando non tutte le lingue ufficiali sono lingue contrattuali autentiche".

1. Per quanto riguarda la **definizione di commercializzazione**

DICHIARAZIONE 294/98

a) Dichiarazione del Consiglio e della Commissione:

"Con riferimento alla deroga prevista nella definizione di commercializzazione riguardante i prestatori di servizi per la propagazione delle sementi o la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, gli Stati membri riferiscono ogni anno al Comitato permanente delle sementi in merito all'applicazione di tale deroga nel loro territorio, in particolare per quanto riguarda gli effetti sulla qualità delle sementi. La Commissione, al più tardi il 31.12.2003, trasmette al Consiglio una relazione sull'applicazione di questa misura, in particolare per quanto riguarda gli effetti sulla qualità delle sementi, corredata, se necessario, di opportune proposte."

DICHIARAZIONE 295/98

b) Dichiarazione della Commissione:

"La Commissione dichiara che nel fissare le condizioni per le deroghe alla definizione di commercializzazione, conformemente alla procedura del Comitato permanente, essa ritiene che la deroga prevista al terzo comma debba riferirsi a produzioni quali zucchero di barbabietola, fecola di patate e combustibile estratto da semi oleosi. La Commissione inserirà nelle misure d'applicazione l'elenco esatto dei fini industriali da contemplare."

DICHIARAZIONE 296/98

c) Dichiarazione del Consiglio e della Commissione:

"Il Consiglio e la Commissione confermano che la deroga prevista nella definizione di commercializzazione lascia impregiudicati gli esistenti diritti di proprietà intellettuale quale il regime di protezione comunitaria delle varietà vegetali, stabilito dal regolamento del Consiglio (CE) n. 2100/94."

2. Per quanto riguarda una **valutazione dell'uso di varietà geneticamente modificate**

DICHIARAZIONE 297/98

Dichiarazione della Commissione

"Articoli 1 (punto 15), 2 (punto 21), 3 (punto 21), 4 (punto 13), 5 (punto 14) e 7 (punto 30)

La Commissione si impegna ad esaminare l'ipotesi di una valutazione dei vantaggi e degli svantaggi risultanti dall'uso di sementi di varietà geneticamente modificate nelle prassi agricole consolidate, e le sue possibili ripercussioni sulla normativa comunitaria in materia di agricoltura. Presenterà quanto prima, e se del caso, una proposta diretta a far sì che i risultati dettagliati della suddetta valutazione scientifica comprensivi delle ripercussioni sul mercato delle sementi interessato siano presentati secondo una procedura appropriata, fatte salve le norme sulle varietà geneticamente modificate adottate al fine di essere inserite rispettivamente nelle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE."

3. Per quanto riguarda **i requisiti ridotti**:

DICHIARAZIONE 298/98

a) Dichiarazione della Commissione:

"La Commissione, nel contesto delle norme di applicazione relative all'autorizzazione di sementi di categorie soggette a requisiti ridotti, conformemente agli articoli applicabili della direttiva "sementi", garantisce:

- che le offerte di sementi disponibili per superare difficoltà di approvvigionamento non siano prese in considerazione se non è accertato che le varietà di sementi offerte sono adatte alla coltivazione nel territorio, o in parte di esso, del paese o dei paesi richiedenti;
- che la commercializzazione sia limitata alle regioni del paese o dei paesi richiedenti colpite da difficoltà di approvvigionamento;
- che si provvederà con il massimo impegno e il più rapidamente possibile ad evadere le richieste di autorizzazione;
- che il periodo specificato autorizzato può avere una durata massima di 2 anni."

DICHIARAZIONE 299/98

b) Dichiarazione del Consiglio:

"Il Consiglio prende atto del fatto che la Commissione intende proporre norme di applicazione per l'autorizzazione delle sementi di categorie soggette a requisiti ridotti, in conformità degli articoli applicabili delle direttive sementi (ad es articolo 17, paragrafo 3 della direttiva 66/401/CEE e 66/402/CEE, nonché articolo 16, paragrafo 3 della direttiva 69/208/CEE). Il Consiglio accoglie con favore gli impegni presi dalla Commissione nella sua dichiarazione."

4. Per quanto riguarda **le sementi in miscugli**

DICHIARAZIONE 300/98

a) Dichiarazione della Commissione

"Articolo 2, punto 19

La Commissione, se prima della scadenza del periodo di transizione di 4 anni previsto all'articolo 8, paragrafo 3, uno Stato membro è in grado di dimostrare in modo soddisfacente per la Commissione che sussistono ragioni obiettive per continuare ad applicare restrizioni alla commercializzazione di sementi in miscugli, si impegna a presentare un'opportuna proposta al Consiglio."

DICHIARAZIONE 301/98

b) Dichiarazione della Commissione:

"Miscugli di sementi per usi non foraggeri

La Commissione esaminerà quanto prima possibile, in sede di Comitato permanente delle sementi, la questione dei miscugli di sementi per usi non foraggeri, in particolare per l'inerbimento di aree sportive e ricreative. A seguito di quest'esame la Commissione proporrà, se necessario, di definire le caratteristiche per la destinazione d'uso di detti miscugli (idoneità di coltivazione e utilizzo)."

5. Per quanto riguarda la questione della **germinazione minima**

DICHIARAZIONE 302/98

Dichiarazione della Commissione:

"Articolo 3, punto 9

La Commissione chiederà il parere del Comitato permanente delle sementi, in una riunione prevista per il dicembre 1998, su una proposta di direttiva della Commissione recante modifica della direttiva 66/402/CEE del Consiglio al fine di ridurre la norma di germinazione minima delle sementi di tritical dall'85 all'80%."

6. Per quanto riguarda i **tuberi-seme di patate**

DICHIARAZIONE 303/98

Dichiarazione della Commissione:

"Articolo 4, punto 7 - Norme relative alla calibratura dei tuberi-seme di patate

La Commissione si impegna a rivedere, in sede di Comitato permanente delle sementi, le norme relative alla calibratura entro 12 mesi dall'adozione della presente direttiva."

7. Per quanto riguarda i **quantitativi di sementi**

DICHIARAZIONE 304/98

Dichiarazione della Commissione:

"La Commissione si impegna ad esaminare, in sede di Comitato permanente delle sementi, la possibilità di precisare maggiormente la nozione di "quantitativi di sementi" e ad elaborare le misure del caso."

8. Per quanto riguarda la **direttiva 90/220/CEE**

DICHIARAZIONE 305/98

Dichiarazione della Commissione:

"Riesame della direttiva 90/220/CEE

La Commissione conferma che terrà pienamente conto di eventuali modifiche apportate alla direttiva 90/220/CEE nella preparazione della sua prossima proposta di regolamento del Consiglio in materia di sementi geneticamente modificate."

9. Per quanto riguarda il **nesso con il regolamento (CE) 258/97**

DICHIARAZIONE 306/98

Dichiarazione della Commissione:

"Articolo 6, punto 4

La Commissione conferma che le autorizzazioni che devono essere concesse conformemente alle procedure di cui all'articolo 23 della presente direttiva non si applicano alle disposizioni in materia di etichettatura previste dal regolamento (CE) n. 258/97

Inoltre, la Commissione provvederà a che si tenga conto delle adeguate conoscenze specialistiche in materia di sicurezza alimentare."

DICHIARAZIONE 307/98

Dichiarazione della delegazione danese:

La Danimarca dichiara che l'articolo 100 A del trattato costituisce la base giuridica appropriata per l'approvazione di sementi geneticamente modificate in vista della loro iscrizione nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e per l'approvazione di varietà geneticamente modificate destinate ad essere utilizzate in alimenti nuovi o come ingredienti alimentari. La scelta di questo articolo come base giuridica permetterebbe agli Stati membri di assicurare un livello elevato di protezione dell'ambiente e di tutela dei consumatori; la Danimarca ritiene pertanto che il ricorso all'articolo 100 A sia di fondamentale importanza.

DICHIARAZIONE 308/98

Dichiarazione della Commissione:

"La Commissione deplora vivamente che il Consiglio non abbia accolto la base giuridica che aveva proposto e che, di conseguenza, risulti esclusa qualsiasi possibilità di codecisione per il Parlamento europeo.

La Commissione si riserva la facoltà di prendere qualsiasi iniziativa per quanto attiene alla base giuridica."

DICHIARAZIONE 309/98

Dichiarazione della delegazione italiana

1. Per quanto riguarda la compensazione per la perdita di reddito derivante da una rivalutazione sensibile non si tiene conto della diversità del quadro di riferimento. Non si tratta, infatti, di governare una evoluzione valutaria temperando le fluttuazioni al fine di evitare supercompensazioni nel sostegno degli agricoltori a moneta rivalutata, ma di evitare svantaggi derivanti dall'introduzione di un nuovo sistema monetario che, per i paesi "IN" prevede tassi immodificabili nel tempo.

Ne deriva l'esigenza di una impostazione diversa, secondo si tratti di paesi partecipanti all'euro (coprendo uno scarto di passaggio non più riformabile in assenza di quotazioni valutarie), o non partecipanti (con uno scarto di passaggio che, potendosi ricostituire nella evoluzione valutaria successiva, viene opportunamente abbattuto di 2,6 punti, pari al minimo della rivalutazione possibile).

Senza entrare nella problematica del calcolo della determinazione della perdita di reddito e del livello di fissazione delle franchigie.

La proposta della Commissione (un abbattimento di 2,6 punti) è contraddittoria ed iniqua, poiché si basa sull'obiettivo di evitare una supercompensazione sul piano dei prezzi, tenuto conto della estrema difficoltà di determinare la perdita di reddito e trascurando il fatto che la determinazione degli effetti delle rivalutazioni sensibili sul piano degli aiuti, assimilati ai prezzi, quali il tabacco, l'olio d'oliva, ecc. è acquisibile senza alcuna ombra di incertezza.

2. Quando la perdita di reddito attiene agli aiuti c.d. strutturali o assimilati, le modalità di intervento sono completamente diverse, sia per quanto riguarda la verifica della sensibilità nella rivalutazione, sia per quanto riguarda la determinazione del sostegno.

A prescindere dalle modalità di erogazione degli aiuti, fra l'altro nettamente differenziata da quelli concessi sul piano dei prezzi soprattutto per l'assenza di una franchigia penalizzante, e della misura del cofinanziamento, appare importante ricostruire la ratio di una norma così specifica.

L'elenco degli aiuti c.d. strutturali non comprende solo gli aiuti strutturali o ambientali (forestazione, prepensionamento) in senso stretto, ma anche interventi che di strutturale hanno ben poco e godono di una completa assimilazione interventi strutturali, grazie all'inserimento nella stessa norma (articolo 7 del regolamento (CE) n. 3813/92) con riferimento alle prime riforme della PAC all'epoca conseguite. Nell'elenco figurano, pertanto, le compensazioni per ettaro, gli aiuti per il mantenimento delle vacche nutrici, aiuti compensativi per pecore o capre, ecc. Si tratta di una serie di interventi, la cui natura giuridica non è dissimile da quella relativa agli aiuti non considerati "strutturali" ed inseriti per una eventuale compensazione solo sul piano della garanzia dei prezzi.

Importi, pertanto, aventi analoga natura giuridica subiscono una disparità di trattamento radicale (nella misura in cui per i primi vi è compensazione e per gli altri, nella concretezza attuativa, no) solo sulla base di una suddivisione storica non più sostenibile nel quadro decisionale attuale, caratterizzato

- dall'obiettivo di non provocare uno svantaggio per gli agricoltori nel passaggio all'euro;
- dalla imposizione di una franchigia nelle situazioni di difficile accertamento, al fine di evitare supercompensazioni;
- dall'obiettivo dichiarato di non pregiudicare l'equilibrio tra le programmazioni produttive."

DICHIARAZIONE 310/98

Dichiarazione della Commissione

Regolamento che istituisce il regime agromonetario dell'euro

La Commissione è disposta a riesaminare, nell'ambito dei pertinenti comitati di gestione taluni fatti generatori, in particolare quelli connessi con le misure previste all'articolo 5 del regolamento che istituisce il regime agromonetario dell'euro, per i quali potrebbe rivelarsi necessario procedere ad una ridefinizione in funzione del passaggio al nuovo regime agromonetario.

DICHIARAZIONE 311/98

Dichiarazione della delegazione dei Paesi Bassi

Regolamento che istituisce il regime agromonetario dell'euro

La delegazione dei Paesi Bassi deplora l'applicazione di un cofinanziamento comunitario fino a concorrenza del 50% a partire dal primo anno di applicazione del regolamento che istituisce il regime agromonetario dell'euro.

DICHIARAZIONE 312/98

Dichiarazione della Commissione

Regolamento relativo alle misure transitorie applicabili nella politica agricola comune in considerazione dell'introduzione dell'euro

La relazione della Commissione prevista all'articolo 4 esaminerà in particolare l'incidenza delle misure transitorie sui redditi degli agricoltori.

DICHIARAZIONE 313/98

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione conferma che uno Stato membro può designare un organismo per l'attuazione della misura specifica.

Tale organismo è allora considerato il "beneficiario finale" ai sensi della decisione della Commissione 97/317/CE del 23 aprile 1997 sull'ammissibilità delle spese nei Fondi strutturali, e precisamente ai sensi della scheda n. 1 allegata a tale decisione.

In tal caso i mezzi finanziari sono impegnati globalmente fino al 31 dicembre 1999 a vantaggio di tale organismo.

La data limite per il versamento dei premi ai pescatori e agli armatori resta comunque fissata al 31 dicembre 2001."

DICHIARAZIONE 314/98

Dichiarazione unilaterale dell'Irlanda

"Dato che l'Irlanda non dispone di fondi strutturali non impegnati mediante i quali attuare le disposizioni della decisione del Consiglio, la delegazione irlandese si riserva il diritto di chiedere che la dotazione finanziaria per tali misure sia inclusa nei pertinenti regolamenti nell'ambito della prossima serie di fondi strutturali (2000-2006)."

DICHIARAZIONE 315/98

"Il Consiglio e la Commissione osservano che l'articolo 43 del trattato costituisce una base opportuna e appropriata per questa particolare azione, ma che il ricorso ad esso non costituisce un precedente."

DICHIARAZIONE 316/98

"Il Consiglio rileva che né il presente regolamento né il memorandum d'intesa impediscono alle autorità russe di ricorrere, se opportuno, a organizzazioni non governative per assicurare distribuzioni gratuite di prodotti alimentari alle persone più bisognose delle regioni interessate."

DICHIARAZIONE 317/98

"Il Consiglio prende atto che la Commissione riferirà regolarmente al Consiglio in merito all'attuazione delle misure previste dal presente regolamento."

DICHIARAZIONE 318/98

"Il Consiglio rileva che la Commissione, nel negoziare con le autorità russe l'esclusione di Mosca e di San Pietroburgo e delle regioni circostanti dalle misure previste nel presente regolamento, intendeva evitare per quanto possibile distorsioni dei normali schemi commerciali."

DICHIARAZIONE 319/98

"La Commissione prende atto delle preoccupazioni delle delegazioni secondo cui, nella procedura di appalto dei trasporti, si dovrebbe tener conto della distanza degli appaltatori comunitari dalla frontiera russa."

DICHIARAZIONE 320/98

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione

- a) "Il Consiglio e la Commissione riconoscono che è essenziale prevenire lo sviluppo delle resistenze agli antibiotici in medicina umana. Essi manifestano quindi l'importanza che annettono alla definizione di una strategia globale in materia, alla luce in particolare delle conclusioni della Conferenza che si è tenuta a Copenaghen nel settembre 1998.

Il Consiglio e la Commissione ritengono che tale preoccupazione generale nonché la necessità di tener conto del principio di cautela e la scadenza delle deroghe accordate a taluni Stati membri giustifichino la decisione di vietare l'impiego di quattro antibiotici come additivi nell'alimentazione degli animali, conformemente al regolamento adottato dal Consiglio il 17 dicembre 1998.

- b) Il Consiglio e la Commissione confermano, allo stesso tempo, che qualsiasi decisione in materia dovrà continuare ad essere presa sulla base di pareri scientifici comunitari e tenendo conto del principio di precauzione. Essi prendono atto del fatto che il Comitato scientifico direttivo, su richiesta della Commissione, deve esprimere un parere generale sulla questione nel corso dei prossimi mesi.
- c) Il Consiglio e la Commissione riconoscono inoltre l'importanza che riveste la dimensione esterna del fascicolo. Essi sottolineano a questo proposito la loro comune volontà di assicurare la protezione della salute dei consumatori e di non pregiudicare la situazione dei produttori europei in materia di concorrenza, pur rispettando gli impegni internazionali dell'Unione."

DICHIARAZIONE 321/98

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio invita la Commissione a presentare una relazione prima del 30 giugno 1999 su tutte le implicazioni di sanità pubblica, economiche e giuridiche del fascicolo dell'antibioresistenza per quanto riguarda la dimensione esterna. Tale relazione sarà eventualmente corredata delle proposte necessarie. Esaminerà come ottenere che i paesi terzi rispettino norme almeno equivalenti a quelle che sono fissate a livello comunitario nel settore degli additivi - in particolare degli antibiotici - destinati all'alimentazione per gli animali (direttiva 70/524/CEE)."

DICHIARAZIONE 322/98

Dichiarazione della delegazione belga

"Pur condividendo la preoccupazione del Consiglio di prendere una decisione (a titolo cautelare) a favore della protezione della sanità pubblica, il Belgio si astiene a motivo delle risposte insufficienti apportate dalla Commissione in merito all'introduzione delle stesse esigenze nei confronti delle importazioni provenienti dai paesi terzi e alla mancata presa in considerazione dei pareri scientifici formulati o richiesti per il mese di aprile 1999."

DICHIARAZIONE 323/98

Dichiarazione della delegazione spagnola

"La delegazione spagnola ritiene che occorra progredire nello studio delle cause che determinano la resistenza dell'uomo agli antibiotici.

Preoccupata, ritiene che sia prioritario fare passi avanti per ottenere dati scientifici verificati e sufficienti, come base solida per l'adozione dell'opportuna decisione politica.

La delegazione spagnola si astiene dal voto, ritenendo che, per adottare le adeguate misure di protezione della salute pubblica, occorra conoscere i risultati degli studi scientifici attualmente in corso e applicare gli stessi requisiti ai prodotti provenienti dai paesi terzi."

DICHIARAZIONE 324/98

Dichiarazione della delegazione svedese

"La Svezia approva la proposta della Commissione di vietare l'utilizzo come additivi nell'alimentazione degli animali di quattro importanti antibiotici. La Svezia esprime pertanto un voto favorevole. Essa non è tuttavia in grado di accettare che la proposta abbia inoltre come effetto che la Svezia debba autorizzare l'utilizzo di antibiotici come additivi nell'alimentazione degli animali. L'opinione pubblica svedese avrebbe notevole difficoltà a comprendere il motivo per cui la Svezia sarebbe costretta a modificare la sua legislazione, mentre al tempo stesso continueranno ad essere effettuati in sede di Commissione studi relativi a vari antibiotici. La Svezia fornirà alla Commissione ulteriori prove scientifiche a sostegno della sua posizione."

DICHIARAZIONE 325/98

Dichiarazione delle delegazioni francese, italiana e portoghese

"Le delegazioni francese, italiana e portoghese si associano a questo compromesso, in quanto la Commissione ha dato loro assicurazione che gli Stati Uniti d'America sono disposti a raggiungere un accordo comprendente la protezione delle denominazioni d'origine, e nella misura in cui il Consiglio potrebbe rivedere questo lungo termine di cinque anni se ciò non avvenisse, nella speranza tuttavia che questa ipotesi non si verifichi."

Articolo 2, paragrafo 2 (sorveglianza dei pescherecci comunitari al di fuori della zona di pesca comunitaria)

DICHIARAZIONE 326/98

Dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione convengono che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento del Consiglio lasciano impregiudicata qualsiasi decisione in merito alla ripartizione degli oneri finanziari relativi all'ispezione e alla sorveglianza dei pescherecci comunitari che operano al di fuori della zona di pesca comunitaria e non mettono in discussione gli accordi vigenti in questo settore, salva decisione contraria del Consiglio."

DICHIARAZIONE 327/98

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione presenterà al Consiglio proposte volte a definire la ripartizione degli oneri derivanti dall'attuazione degli obblighi internazionali relativi all'ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca svolte al di fuori delle acque comunitarie. In attesa che il Consiglio adotti la normativa corrispondente l'attuale ripartizione rimane invariata."

Articolo 3 (controllo via satellite)

DICHIARAZIONE 328/98

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione continuerà a provvedere a che le procedure di comunicazione delle informazioni fornite dal sistema di sorveglianza via satellite e il relativo formato, convenuti nell'ambito degli accordi di pesca o di organizzazioni di pesca regionali, siano compatibili con il sistema previsto all'articolo 3 del regolamento 2847/93."

Questione del giornale di bordo e altri requisiti amministrativi

DICHIARAZIONE 329/98

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione provvederà a che le modalità di applicazione vengano adottate al più presto e i formati da rispettare siano quanto più semplici e di facile impiego possibile. In generale, all'atto dell'attuazione delle disposizioni relative alla registrazione dei dati e alle procedure da seguire, cercherà un equilibrio tra, da una parte, l'esigenza di controlli sulle catture, gli sbarchi e la commercializzazione e, dall'altra, la necessità di evitare oneri sproporzionati per l'industria della pesca. Per quanto riguarda il Mediterraneo, la Commissione, tenendo conto delle specificità di questa zona di pesca, adotterà l'elenco delle specie da registrare nel giornale di bordo in linea prioritaria basato sull'esigenza di raccogliere informazioni relative alle risorse vulnerabili dal punto di vista biologico e sui pertinenti obblighi internazionali."

Articolo 7, paragrafo 1 (disposizioni sulla notifica in anticipo)

DICHIARAZIONE 330/98

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione prenderà i necessari provvedimenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2847/93 ai fini di assicurare il mantenimento della notifica in anticipo degli sbarchi per il Mar Baltico, lo Skagerrak e il Kattegat tenuto conto delle caratteristiche specifiche di queste zone di pesca."

Questione dei controlli dopo lo sbarco

DICHIARAZIONE 331/98

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione ritiene che gli Stati membri, alla luce delle particolari condizioni che caratterizzano le loro attività di pesca, compresi lo sbarco e la commercializzazione dei prodotti ittici nel loro territorio, possano organizzare le ispezioni in modo tale da garantirne l'efficacia tenendo in debito conto il principio costo-efficacia."

DICHIARAZIONE 332/98

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione considera estremamente importante che il controllo delle attività di pesca avvenga in tutte le fasi: in mare, al momento dello sbarco, dopo lo sbarco. Essa ritiene altresì che i controlli effettuati dagli Stati membri debbano avere la medesima efficacia anche se considera naturale che l'intensità dei controlli dopo lo sbarco tenga conto delle specificità di ciascuno Stato membro nonché dell'intensità dei controlli effettuati a monte. Se i controlli in mare e al momento dello sbarco sono meno serrati, i controlli successivi devono essere più intensi."

DICHIARAZIONE 333/98

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione esaminerà con spirito positivo eventuali richieste degli Stati membri relative a deroghe all'obbligo di presentare note di vendita, tenendo conto in particolare delle specificità geografiche degli arcipelaghi e delle regioni in cui le attività di pesca sono disperse in un'ampia zona, e adotterà, se del caso, le disposizioni appropriate conformemente all'articolo 9, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2847/93."

Articolo 29, paragrafo 3 bis (maggiori poteri agli ispettori comunitari)

DICHIARAZIONE 334/98

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione si rammarica vivamente che non sia stato possibile accogliere le sue proposte volte ad attribuire agli ispettori comunitari i poteri necessari ad un'esatta valutazione dell'efficacia dei regimi di controllo messi in atto dagli Stati membri, garantendo in tal modo la piena trasparenza, da tutti ritenuta essenziale alla credibilità della politica comune della pesca. Essa è peraltro sensibile al considerevole progresso che sarà consentito dalle disposizioni adottate e può quindi dare il suo appoggio globale al dispositivo generale elaborato dalla Presidenza."

Articolo 34 quater (programmi di controllo specifici)

DICHIARAZIONE 335/98

Dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione convengono che l'espressione "di concerto con" sta a significare un accordo reciproco tra la Commissione e gli Stati membri interessati."

Assegnazioni di eglefino

DICHIARAZIONE 336/98

Dichiarazione della Commissione e del Consiglio

"La Commissione e il Consiglio riconoscono che l'assegnazione agli Stati membri di quantitativi supplementari di eglefino da assumere nel 1999 nella divisione CIEM VIIa è semplicemente una procedura ad hoc e non pregiudica in alcun modo le future assegnazioni di eglefino nelle zone VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1."

Nuovi TAC di gattuccio e gamberello e assegnazioni nazionali del TAC di melù

DICHIARAZIONE 337/98

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione, in base alle catture storiche precedenti al 1999, proporrà totali di catture ammissibili e relative assegnazioni nazionali di gattuccio (*Squalus acanthias*) e gamberello (*Pandalus* spp.) e assegnazioni nazionali di melù (*Micromesistius potassou*), affinché il Consiglio le approvi entro il 31 marzo 1999."

DICHIARAZIONE 338/98

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio prende atto con soddisfazione delle intenzioni della Commissione e si impegna ad adoperarsi ai fini dell'adozione del pertinente regolamento entro il 31 marzo 1999."

Misure di conservazione relative al cicerello

DICHIARAZIONE 339/98

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione è consapevole della preoccupazione degli Stati membri per i possibili effetti causati dalla pesca del cicerello nel Mare del Nord sugli uccelli marini e sugli altri organismi viventi. La Commissione rileva che il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha già espresso un parere su tale argomento e che è stato invitato a fornire ulteriori informazioni all'inizio del 1999. La Commissione valuterà l'opportunità di presentare una proposta alla luce degli attuali e dei futuri pareri del CIEM e dello CSTEP."

Pesca svedese dello sgombrò nella zona CIEM IIIa

DICHIARAZIONE 340/98

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione farà il possibile nel corso del 1999, in consultazione con la Norvegia, per risolvere il problema connesso alla pesca svedese dello sgombrò, attualmente limitata alla zona CIEM IIIa."

DICHIARAZIONE 341/98

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio si compiace dell'intenzione della Commissione di compiere ogni sforzo al fine di risolvere il problema connesso alla pesca svedese dello sgombrò, attualmente limitata alla zona CIEM IIIa."

Dimensioni minime delle maglie per la pesca della sogliola nel Mare del Nord

DICHIARAZIONE 342/98

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione chiederà il parere del CIEM e dello CSTEP in merito alle dimensioni delle maglie per la pesca della sogliola con reti da posta al fine di riesaminare nel 1999 le dimensioni delle maglie nel Mare del Nord e acque adiacenti e, laddove opportuno, presentare una proposta di modifica dei pertinenti regolamenti."

Capelin nella sottodivisione IIb

DICHIARAZIONE 343/98

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione proseguirà nel 1999 l'esame della questione dell'eventuale istituzione di un TAC per il capelin nelle acque del Mare di Barents e attorno alle Svalbard sulla scorta di tutti gli elementi pertinenti, compresa la consulenza biologica."

Applicazione delle preferenze dell'Aia ai contingenti della Svezia

DICHIARAZIONE 344/98

Dichiarazione della delegazione svedese

"La Svezia riserva la sua posizione per quanto riguarda l'applicazione delle preferenze dell'Aia ai contingenti del suo paese, in quanto dette preferenze non sono menzionate nell'atto di adesione del 1994."

DICHIARAZIONE 345/98

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione sottolineano che l'applicazione di un contributo di solidarietà nella distribuzione del totale ammissibile di catture per il tonno rosso tra gli Stati membri per il 1999 costituisce una misura eccezionale e non pregiudica la distribuzione delle catture future né intacca il principio di stabilità relativa."

DICHIARAZIONE 346/98

Dichiarazione delle delegazioni portoghese e spagnola

"Le delegazioni portoghese e spagnola, tenendo conto delle conclusioni adottate dal Consiglio il 30 ottobre 1997 sulla politica in materia di accordi di pesca con i paesi terzi e, in particolare, del punto 4, i), terzo trattino, ribadiscono l'importanza che annettono a una generalizzazione dei meccanismi a disposizione della Commissione che consentono di trasferire le possibilità di pesca da uno Stato membro ad un altro in caso di utilizzazione incompleta, fatto salvo il principio di stabilità relativa.

Dette delegazioni constatano che, nonostante sia trascorso più di un anno dall'adozione delle suddette conclusioni da parte del Consiglio, la presente proposta di regolamento non contempla tali dispositivi di trasferimento, che esse considerano essenziali per una buona gestione, e che ciò può pregiudicare una messa a profitto ottimale delle possibilità di pesca, condizione essenziale per la salvaguardia degli interessi della Comunità nel suo insieme.

Le delegazioni portoghese e spagnola sottolineano l'importanza di presentare in tempo utile le proposte che consentano di dare attuazione agli orientamenti del Consiglio, in attesa degli orientamenti politici che quest'ultimo intende adottare in base all'analisi costi/benefici che la Commissione deve effettuare entro il 30 giugno 1999."

DICHIARAZIONE 347/98

Dichiarazione delle delegazioni tedesca, danese, svedese, finlandese e del Regno Unito,

"Le delegazioni tedesca, danese, svedese, finlandese e del Regno Unito riaffermano l'importanza delle conclusioni adottate dal Consiglio il 30 ottobre 1997 riguardanti gli accordi di pesca con i paesi terzi. Tali conclusioni includono un invito alla Commissione a esaminare fino a che punto si può ottenere una maggiore flessibilità nell'applicazione degli accordi di pesca, con riferimento, tra l'altro, agli accordi che consentono di trasferire possibilità di pesca da uno Stato membro all'altro in caso di sottoutilizzazione, fermo restando il principio di stabilità relativa.

Le delegazioni tedesca, danese, svedese, finlandese e del Regno Unito riaffermano che sarebbe contrario al principio di stabilità relativa conferire alla Commissione il potere di trasferire possibilità di pesca da uno Stato membro all'altro nel caso degli accordi di pesca con le isole Faerøer, la Groenlandia, l'Islanda, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania."

DICHIARAZIONE 348/98

Dichiarazione della delegazione spagnola

"La delegazione spagnola giudica che la ripartizione dello scorfano nelle acque islandesi, decisa per il 1999, non comprometta assolutamente la ripartizione per gli anni futuri in quanto si tratta di nuove possibilità di pesca, nell'ambito di un nuovo accordo fra la Comunità e l'Islanda, cui tutti gli Stati membri hanno il diritto di partecipare, ai sensi della sentenza del 13 ottobre 1992 della Corte di giustizia nella causa C-63/90 ed altre."

DICHIARAZIONE 349/98

Dichiarazione della delegazione portoghese

"La delegazione portoghese rammenta che la ripartizione dei contingenti di pesca risultanti dall'accordo stipulato con l'Islanda deve tener conto degli interessi di tutti gli Stati membri e rispettare il principio della non discriminazione.

In proposito il Portogallo ritiene che la ripartizione di tali contingenti per il 1999 non debba ipotecare l'avvenire o costituire un precedente per i prossimi anni o per altre possibilità di pesca."

DICHIARAZIONE 350/98

Dichiarazione delle delegazioni spagnola e portoghese

"Le delegazioni spagnola e portoghese ritengono che la ripartizione approvata per il 1999 non comprometta la ripartizione per gli anni futuri in quanto si tratta di nuove possibilità di pesca, nell'ambito dei nuovi accordi stipulati fra la Comunità e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, cui tutti gli Stati membri hanno il diritto di partecipare, ai sensi della sentenza del 13 ottobre 1992 della Corte di giustizia nella causa C-63/90 ed altre."

DICHIARAZIONE 351/98

Dichiarazione della delegazione francese

"La Francia ha riservato i diritti di Saint-Pierre e Miquelon sulla quota di limanda attribuita alla Comunità nel quadro della NAFO. Tale attribuzione ha avuto luogo infatti in base alle catture anteriori realizzate da Saint-Pierre e Miquelon prima dell'adesione della Comunità alla NAFO. Poiché Saint-Pierre e Miquelon non rientra più nella politica comune della pesca (PCP), detta quota è di sua spettanza. Il problema dovrà essere rapidamente definito sul piano giuridico tra la Francia e la Commissione."

DICHIARAZIONE 352/98

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione è del parere che la base giuridica appropriata sia quella prevista nella sua proposta, ossia l'articolo 130 R, paragrafo 4, in collegamento con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma."

DICHIARAZIONE 353/98

Dichiarazione delle delegazioni spagnola, francese e portoghese

"Di fronte alla riduzione dei dazi doganali applicabili a specie molto sensibili per i produttori della Comunità, le delegazioni spagnola, francese e portoghese ricordano:

- la necessità che la prossima riforma dell'OCM preveda gli strumenti, anche finanziari, necessari per accrescere la competitività della produzione comunitaria, in particolare mediante un rafforzamento del sostegno accordato alle organizzazioni di produttori;
- la necessità di prendere in considerazione gli accordi preferenziali precedenti, segnatamente nel quadro dei regimi SPG droga e ACP."

DICHIARAZIONE 354/98

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione interpretano la condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) in base alla quale "le prospettive finanziarie indicano la parte della spesa disponibile per la ricerca" nel senso che, per la parte relativa alla ricerca verrebbe indicata una gamma di importi."

DICHIARAZIONE 355/98

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

"Nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si impegnano ad adottare le misure necessarie nell'ambito delle loro rispettive competenze per consentire una rapida adozione della decisione che fissa gli importi per i programmi specifici in conseguenza della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio."

DICHIARAZIONE 356/98

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 3, paragrafo 1

"La Commissione dichiara che continuerà ad applicare tutte le disposizioni interistituzionali pertinenti, compresa la trasmissione al Parlamento europeo dei progetti di misure e - in particolare nel caso della ricerca - i progetti di programmi di lavoro e gli eventuali aggiornamenti, nonché la trasmissione al Parlamento europeo degli ordini del giorno delle riunioni dei comitati e dei risultati delle votazioni."

DICHIARAZIONE 357/98

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 5, paragrafo 1

"La Commissione dichiara che le relazioni annuali di controllo saranno prontamente rese disponibili, secondo l'attuale prassi, ai competenti comitati dei programmi e alla commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia del Parlamento europeo."

DICHIARAZIONE 358/98

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 5, paragrafo 2

"Nei commenti la Commissione riferirà se e in che modo le raccomandazioni degli esperti vengono attuate."

DICHIARAZIONE 359/98

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 5, paragrafo 3

"La Commissione dichiara che gli esperti della Commissione, compreso il CCR, possono partecipare alla valutazione solo con funzioni consultive."

DICHIARAZIONE 360/98

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 5, paragrafo 4

"Verrà assicurato un regolare flusso di informazioni sull'attuazione dei programmi, da un lato tramite i comitati dei programmi e, dall'altro, tramite la commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia del Parlamento europeo."

DICHIARAZIONE 361/98

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 5, paragrafo 4

"La Commissione dichiara che, nell'informare il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai progressi complessivi in merito all'esecuzione del programma quadro e dei programmi specifici, segnatamente nella relazione annuale redatta a norma dell'articolo 130 P del trattato, essa intende affrontare in particolare tutti gli aspetti della partecipazione delle PMI ai programmi nonché i risultati raggiunti."

DICHIARAZIONE 362/98

Dichiarazione della Commissione sull'allegato II (I), punto 3 - Centro comune di ricerca

"La Commissione conferma che il Parlamento europeo può richiederle di effettuare attività di ricerca da affidare al CCR, nell'ambito delle priorità scientifiche e tecnologiche di quest'ultimo."

DICHIARAZIONE 363/98

Dichiarazione della Commissione sull'allegato II (I), punto 3

"Su eventuale richiesta del PE, la Commissione prenderà in considerazione con prospettiva favorevole l'elaborazione di ricerche sugli aspetti giuridici, finanziari e pratici di un'estensione delle attività di RST del trattato CE ai metodi e alle tecnologie di trattamento delle sostanze chimiche e batteriologiche."

DICHIARAZIONE 364/98

Dichiarazione delle delegazioni tedesca, francese, olandese, austriaca, svedese e del Regno Unito

"La Germania, la Francia, i Paesi Bassi, l'Austria, la Svezia e il Regno Unito hanno proposto che la spesa globale dell'Unione europea nel quadro delle prospettive finanziarie 2000-2006 sia mantenuta costante in termini reali.

In questo approccio sono comprese le spese del Tema 3. Tali Stati membri osservano che l'accordo raggiunto in seno al Comitato di conciliazione comporterà un aumento in termini reali delle spese relative alla ricerca, e sottolineano che saranno necessari risparmi corrispondenti per mantenere la spesa a un livello costante in termini reali."

DICHIARAZIONE 365/98

Dichiarazione delle delegazioni greca, irlandese e portoghese

"La Grecia, l'Irlanda e il Portogallo hanno sostenuto la proposta della Commissione di aumentare la spesa globale dell'Unione europea in termini reali nel quadro delle prospettive finanziarie 2000-2006, nonché l'emendamento del Parlamento europeo concernente la spesa relativa alla ricerca.

Essi pertanto non sono d'accordo sull'approccio di alcuni Stati membri secondo cui alla spesa relativa alla ricerca dovrebbero corrispondere risparmi nell'ambito di altre spese dell'Unione europea al fine di mantenere un livello di spesa costante in termini reali."

DICHIARAZIONE 366/98

Dichiarazione della delegazione spagnola

"La Spagna ha respinto la proposta della Presidenza austriaca al Consiglio europeo di Vienna concernente uno scenario di stabilizzazione della spesa dell'Unione europea, in quanto comportava anche una riduzione della stessa in termini reali. Come riferimento per le prospettive finanziarie 2000-2006 dovrebbero essere adottate le cifre delle prospettive finanziarie approvate ad Edimburgo per il 1999 in stanziamenti di impegno e non di pagamento.

Pertanto la Spagna non è d'accordo sull'approccio di alcuni Stati membri secondo cui alla spesa relativa alla ricerca dovrebbero corrispondere risparmi nell'ambito di altre spese dell'Unione europea al fine di mantenere un livello di spesa costante in termini reali."

DICHIARAZIONE 367/98

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 4

"La Commissione desidera sottolineare che ai sensi della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 gli atti legislativi relativi a programmi pluriennali non soggetti alla codecisione non contengono importi stimati necessari.

Dato che la proposta della Commissione concernente il regolamento relativo all'integrazione delle questioni di genere nella cooperazione allo sviluppo non prevede l'iscrizione di un importo di riferimento finanziario, questo è di competenza esclusiva del Consiglio e lascia impregiudicate le competenze dell'autorità di bilancio".

DICHIARAZIONE 368/98

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 8, paragrafo 2

"La Commissione deplora che, per quanto riguarda questo punto, il Consiglio abbia modificato la proposta della Commissione sostituendo la procedura di comitato consultivo I con una procedura di comitato di gestione di tipo II b); essa considera che la procedura da essa proposta corrisponda meglio alle esigenze in materia."

DICHIARAZIONE 369/98

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

"La Commissione deplora il fatto che il Consiglio abbia modificato la proposta della Commissione optando per una limitazione del periodo di validità del regolamento. Essa ritiene infatti che la natura dell'assistenza prevista nonché gli obiettivi delle attività svolte di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 2 non richiedano un periodo di validità determinato.

La Commissione ritiene inoltre che, dato l'obiettivo di garantire la massima efficacia alle azioni di promozione dell'integrazione delle questioni di genere nella cooperazione allo sviluppo, sia opportuno non ipotecare i risultati della valutazione globale delle azioni finanziate a titolo del regolamento, che dovrà essere effettuata tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso e che può comportare raccomandazioni per l'applicazione futura del regolamento (ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2)."

DICHIARAZIONE 370/98

Dichiarazione della Commissione

La Commissione dichiara che, nel contesto dell'articolo 4, fornirà informazioni particolari per quanto riguarda lo sviluppo del partenariato tra la Comunità e le autorità statistiche nazionali.

DICHIARAZIONE 371/98

"La delegazione portoghese vota contro in quanto ritiene che la nuova definizione di PMI (articolo 1) non corrisponda a quella applicata con successo negli anni precedenti alle attività di ricerca comunitarie. Pertanto essa non approva che le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 500 siano indebitamente penalizzate, in quanto proprio tali imprese sono particolarmente attive nel campo dell'innovazione e della creazione di posti di lavoro.

Essa ritiene pertanto che la definizione delle PMI nel Quinto programma quadro di RST debba continuare a comprendere le imprese con un massimo di 500 dipendenti."

DICHIARAZIONE 372/98

"La delegazione tedesca si astiene dalla votazione per non ritardare l'adozione di una decisione sulle norme per la partecipazione; al fine di soddisfare le esigenze in materia di ricerca nel settore delle PMI, essa ritiene necessaria, per la partecipazione alle azioni specifiche destinate alle PMI nell'ambito del Quinto programma quadro, una definizione di PMI che preveda un numero massimo di 499 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 80 milioni di ecu o un totale annuo del bilancio non superiore a 54 milioni di ecu."

DICHIARAZIONE 373/98

"La Commissione prende atto che tredici Stati membri hanno aderito al compromesso della Presidenza.

Allo scopo di non bloccare l'attuazione del quinto programma quadro, la Commissione aderisce alla posizione di compromesso con rammarico, considerata l'importanza, sotto il profilo dell'occupazione, delle PMI con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 500 e considerata la posizione espressa dal Parlamento europeo nella seconda lettura del quinto programma quadro.

La Commissione avvierà quanto prima uno studio sulle necessità in materia di ricerca delle imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 500. In base ai risultati di tale studio essa presenterà, se del caso, appropriate proposte."

"Il Consiglio prende atto delle intenzioni della Commissione in questo settore."
